




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 410 del 22.09.2014

L.R. 30 Aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio - Sentenza n. 3477/2013 del 15/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche di Napoli Giudizio: Santonicola c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 2536/11. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 25.299,93. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

REG. GEN. n. 1179/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magla Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente  
Pietro Foglia





28/10/14

Geno

A

# Giunta Regionale della Campania

## Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 119/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
410	22/09/2014	53	8	13

Oggetto:

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio.  
 Sentenza n. 3477/2013 del 15/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli.  
 Giudizio: Santonicola c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 2536/11. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 25.299,93. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.

### Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : B548710F92D32EFB6CBB82D0F53513C31B06CEF6

Allegato nr. 1 : 005C9EC08958DABB00598CEB25D96B69FEBE836F

Allegato nr. 2 : 91486DEF164FAEFE9A55414D6A8008297ABB0158

Allegato nr. 3 : 2D3DCF87A022536010BEDEF14270F72C2E026CD8

Allegato nr. 4 : 4C5272792376DE3E4C613EE3CF848ECAAD18CFE5

Allegato nr. 5 : 39BC4F454FA24F04CB46D75B8EBCD7D896AB0FA9

Allegato nr. 6 : A89ADECE9EE1E8BCC35B65348DBEB82DAE9E9ECB

Frontespizio Allegato : 2805B8E8F2DCCEBDD3DB0B590E4C98677E393D9B


Consiglio Regionale della Campania

Data, 22/10/2014 - 16:22

Prot. Gen. 2014.0019755/A

Del 28/10/2014 08 50 22

Da CR A SERASS





Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano



Dipartim.

Direzione G.

53

8

55

13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

22/09/2014

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 119...../II

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 3477/2013 del 15/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Santonicola c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 2536/11. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 25.299,93. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	<b>ASSENTE</b>
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0019755/A

Del: 28/10/2014 08:50:22

Da: CR A SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente.

#### PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 18/04/2011 e rinotificato in data 21/06/2011, Santonicola Antonio e Cariello Maria Rosaria, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito straripamento dell'Aveo Comune Nocerino che invase la proprietà in Pagani alla Via Migliaro 51/67, avvenuta in data 09 e 10 marzo 2010;
- b. che con sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 il T.R.A.P. di Napoli pronunciando sulla domanda proposta da Santonicola Antonio e Cariello Maria Rosaria, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti, Santonicola Antonio e Cariello Maria Rosaria, della somma di € 18.346,40 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (10/03/2010) fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite di cui € 434,24 per spese ed € 1.128,00 per competenze, oltre IVA e CPA come per legge da attribuire agli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, dichiaratosi antistatari, nonché quelle erogate al CTU, già liquidate;
- c. che il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 2013.0760914 del 07/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza alla U.O.D.13 - Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza;
- d. che la U.O.D.13 - Genio Civile di Salerno con nota prot. n.2014.0110410 del 14/02/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori del ricorrente, avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di quantificare le spese di CTU, di documentare le spese di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
- e. che con nota pervenuta all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 07/04/2014 acquisita in atti con protocollo n. 0245633 che si allega alla presente, i procuratori antistatari avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria hanno quantificato le spese di lite con fattura pro-forma, documentando con n. 2 fatture la liquidazione del C.T.U., richiedendo il pagamento tramite assegni circolari.

#### RILEVATO

- f. che l'importo del danno ammonta a complessivi € 21.253,87 di cui per € 18.346,40 sorta capitale, € 2.631,12 per rivalutazione monetaria e interessi dalla data dell'evento (10/03/2010) fino alla data della sentenza ed € 276,35 per interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo;
- g. che le spese di lite così come liquidate nella sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli da rimborsare ai procuratori antistatari, ammontano nella misura di € 4.046,06 (al lordo della ritenuta d'acconto di € 225,60) di cui € 434,24 per spese, € 2.180,61 per pagamento C.T.U., € 1.128,00 per competenza, € 45,12 per CPA ed € 258,09 per IVA, come per legge da attribuire agli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, dichiaratosi antistatari;
- h. che tale debito, complessivamente pari ad € 25.299,93 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza 3477/13 del 15/07/2013 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006.

#### CONSIDERATO:

- i. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 25.299,93 in esecuzione della sentenza 3477/13 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- j. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- k. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- l. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

- m. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2013) con L.R. n.4 del 16/01/2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17/01/2014;
- n. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016 con L.R. n. 3 del 16/01/2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17/01/2014;
- o. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 01/04/2014 pubblicata sul BURC n.22 del 04/04/2014, ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- p. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.;
- q. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08";
- r. che in funzione del nuovo assetto della struttura amministrativa regionale, la D.G.R.C. n. 493/2013 ha attribuito alle nuove strutture organizzative la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 corrispondenti alle funzioni trasitate nei nuovi uffici e, pertanto, la gestione dei capitoli 124 e 160 è, rispettivamente, affidata alla Direzione generale per le risorse finanziarie e alla Direzione Generale per il Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- s. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- t. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utili;

#### RITENUTO:

- u. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 25.299,93 come di seguito ripartito:
- ▲ Sig. Santonicola Antonio e Cariello Maria Rosaria € 21.253,87;
  - ▲ Avv. ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria € 4.046,06 (al lordo della ritenuta d'acconto di € 225,60)
- v. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08 di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 25.299,93, mediante prelievo di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.01.00	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.02.00	4	1.09.01

- v. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- w. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 25.299,93 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- x. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile (DG 53 08) il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 25.299,93 da assumersi sul

- capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- y. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

**PRECISATO CHE:**

- z. Alla presente deliberazione sono allegati n. 2 schede debitorie, che ne costituiscono parte integrante;

**VISTO:**

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;
- d. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013 ;
- e. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
- g. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;
- h. la sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- i. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- j. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- k. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- l. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- m. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

1. Di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 25.299,93 (Venticinquemiladuecentonovantanove/93) come di seguito ripartita:
  - Sig. Santonicola Antonio e Cariello Maria Rosaria € 21.253,87;
  - Avv. ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria € 4.046,06 (al lordo della ritenuta d'acconto di € 225,60);
2. Di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:
  - 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 25.299,93;
  - 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53 08" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 25.299,93;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.01.00	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.02.00	4	1.09.01

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile (DG 53 08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 25.299,93 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 25.299,93 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
  - 6.1 al Dipartimento delle Politiche Territoriali,
  - 6.2 al Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali;
  - 6.3 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
    - 6.3.1 le Risorse finanziarie;
    - 6.3.2 Lavori Pubblici e Protezione civile;
  - 6.4 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
  - 6.5 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
  - 6.6 al B.U.R.C. per la pubblicazione
  - 6.7 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	410	del	22/09/2014	DIPART.	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR.GEN.
				53 55	8 13	13

OGGETTO :

*Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 3477/2013 del 15/07/2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Santonicola c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 2536/11. Riconoscimento debito fuori bilancio per euro 25.299,93. Variazione compensativa tra programmi appartenenti a missioni diverse.*


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno		
IL CAPO DIPARTIMENTO		Dr. Mautone Dr. Varriale		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	22/09/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 22/10/2014


AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma  
IL DIRIGENTE  
ROSATI BRUNO



*Giunta Regionale della Campania*

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

N° 1 del 31/03/2014

DIP.53 D.G.08 – U.O.D.13

Prat. Avv.ra n. 2536/11

Il sottoscritto geom.Bartoli Vittorio nella qualità di Responsabile del Procedimento dell'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno Presidio Protezione Civile, della DIP 53 D.G. 08, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 0760914 del 07/11/2013;

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:** Santonicola Antonio – C.F. SNTNTN38R08G230G e Cariello Maria – C.F. CRLMRS58A63E557I.

**Oggetto della spesa**

Sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di Santonicola Antonio e Cariello Maria Rosaria, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito straripamento dell'Aveo Comune Nocerino che invase la proprietà in Pagani alla Via Migliaro 51/67, avvenuta in data 09 e 10 marzo 2010.

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 18/04/2011 e rinotificato in data 21/06/2011, pronunziandosi sulla domanda proposta da Santonicola Antonio e Cariello Maria Rosaria, il T.R.A.P. ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 18.346,40 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (10/03/2010) fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite di cui € 434,24 per spese ed € 1.128,00 per competenze, oltre IVA e CPA come per legge da attribuire agli avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, dichiaratosi antistatari, nonché quelle erogate al CTU, già liquidate;

Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 2013.0760914 del 07/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza alla U.O.D.13 - Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.

La U.O.D.13 - Genio Civile di Salerno con nota prot. n.2014.0110410 del 14/02/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori del ricorrente, avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di quantificare le spese di CTU, di documentare le

spese di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

Con nota pervenuta all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 07/04/2014 acquisita in atti con protocollo n. 0245633 che si allega alla presente, i procuratori antistatari avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria hanno quantificato le spese di lite con fattura pro-forma, documentando con n. 2 fatture la liquidazione del C.T.U., richiedendo il pagamento tramite assegni circolari.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 25.299,69 in esecuzione della sentenza 3477/13 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**  
Sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli.

A	DANNO	
A1	Sorta capitale	€ 18.346,40
A2	interessi + rivalut. Dal 10/03/10 al 15/07/13	€ 2.631,12
A3	interessi dal 16/07/13 al 31/03/13	€ 276,35
<b>TOTALE DANNO</b>		<b>€ 21.253,87</b>

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002.
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

#### chiede


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 21.253,87 (Ventunomiladuecentocinquantatre/87).

Allega la seguente documentazione:

- sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
- Comunicazione avvocato prot.n. 2014.0110410 del 14/02/2014;
- Nota degli avvocati n. 0245633 del 07/04/2014.

Salerno, 31/03/2014

Il Responsabile del Procedimento  
geom. Vittorio Bartoli





## Giunta Regionale della Campania

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

### SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 31/03/2014

DIP.53 D.G.08 – U.O.D.13

Prat. Avv.ra n. 2536/11

Il sottoscritto geom. Bartoli Vittorio nella qualità di Responsabile del Procedimento dell'U.O.D. 13 Genio Civile di Salerno Presidio Protezione Civile, della DIP 53 D.G. 08, per quanto di propria competenza;

Vista la sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli, trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 0760914 del 07/11/2013;

#### ATTESTA

quanto segue:

**Generalità del creditore:** avv. Antonio D'Auria – C.F. DRANTN34E30I483R; Fabio D'Auria – C.F. DRAFBA69M02C129Y e Valeria D'Auria – C.F. DRAVLR72R52C129Z.

**Oggetto della spesa:**

Pagamento delle spese di lite, agli avv. ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, di cui alla Sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013, con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento per i danni subiti a Santonicola Antonio e Cariello Maria Rosaria a seguito straripamento dell'Aveo Comune Nocerino che invase la proprietà in Pagani alla Via Migliaro 51/67, avvenuta in data 09 e 10 marzo 2010.

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:**

Sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 18/04/2011 e rinotificato in data 21/06/2011, pronunciandosi sulla domanda proposta da Santonicola Antonio e Cariello Maria Rosaria, il T.R.A.P. ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 18.346,40 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (10/03/2010) fino alla data della sentenza ed interessi legali fino all'effettivo saldo, nonché alla refusione delle spese di lite di cui € 434,24 per spese ed € 1.128,00 per competenze, oltre IVA e CPA come per legge da attribuire agli avv. ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, dichiaratosi antistatari, nonché quelle erogate al CTU, già liquidate;

Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 2013.0760914 del 07/11/2013 ha trasmesso la citata sentenza alla U.O.D.13 - Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.

La U.O.D.13 - Genio Civile di Salerno con nota prot. n.2014.0110410 del 14/02/2014 nel comunicare al ricorrente l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori del ricorrente, avv. ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di quantificare le spese di CTU, di documentare le spese di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

Con nota pervenuta all' U.O.D.13 Genio Civile di Salerno in data 07/04/2014 acquisita in atti con protocollo n. 0245633 che si allega alla presente, i procuratori antistatari avv.ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria hanno quantificato le spese di lite con fattura pro-forma, documentando con n. 2 fatture la liquidazione del C.T.U., richiedendo il pagamento tramite assegni circolari.

Per la regolarizzazione della somma da pagare di € 25.299,93 in esecuzione della sentenza 3477/13 del 15/07/2013 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Le spese di lite da liquidare agli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, comprensive di quelle di CTU ammontano ad € 4.046,06 al lordo della ritenuta fiscale e sono così costituite:

<b>B SPESE LEGALI</b>		
B1	competenze e spese imponibili	€ 1.128,00
B3	4% Cassa Nazionale Avvocati	€ 45,12
B4	22% IVA	€ 258,09
B5	Spese liquidate in sentenza	€ 434,24
B6	Spese C.T.U.	€ 2.180,61
<b>Totale</b>		<b>€ 4.046,06</b>
Ritenuta d'acconto al 20%		€ 225,60
<b>TOTALE al netto della R.A.</b>		<b>€ 3.820,46</b>

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:**

Sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002.
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

#### chiede


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 4.046,06 (Quattromilaquarantasei/06 a favore degli avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria

Allega la seguente documentazione:

- sentenza n. 3477/13 del 15/07/2013 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
- Comunicazione avvocato prot.n. 2014.0110410 del 14/02/2014.
- Nota degli avvocati n. 0245633 del 07/04/2014

Salerno,31/03/2014

Il Responsabile del Procedimento  
geom. Vittorio Bartoli



S. 3477/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

70/11  
avv. n. 395/13  
p. n. 4725/13  
tit. dt. P. E.  
trib. TRAP

SENTENZA

nella causa civile n. 70/2011 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 15.7.2013 e vertente

TRA

SANTONICOLA ANTONIO (CF: SNTNTN38R08G230G) E CARIELLO MARIA ROSARIA (CF: CRLMRS58A63E557D), rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria (CF: DRANTN34E30I483R), Fabio D'Auria (CF: DRAFBA69M02C129Y) e Valeria D'Auria (CF: DRAVLR72R52C129Z), con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo 18, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile in Piazza Garibaldi 80, giusta procura a margine del ricorso

- RICORRENTI -

E


REGIONE CAMPANIA (C.F.: 80011990639), in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cirrmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 29.11.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, precisamente:

per i ricorrenti: <<Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed exceptio, accogliere il ricorso e previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della Regione Campania nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannarla a pagare ai ricorrenti i danni subiti nella misura



R. 111/11

*accertata e quantificata dal CTU Dott. Agronomo Diodato De Martino con la sua relazione di perizia ai pag. 28 e 29 e precisamente in € 33.263,40, con rivalutazione ISTAT ed interessi dal marzo 2010 (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo. oltre, per entrambi, danni morali nella misura che l'On.le Collegio riterrà in Sua Giustizia per la lesione di interessi costituzionalmente protetti al lavoro ed all'abitazione. Con vittoria di spese e competenze, comprese CP-A, IV-A e maggiorazione del 12.50% e spese di CTU, il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Antonio, Fabio e Valeria, antistatari>>.*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione il 18 aprile 2011 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 21 giugno 2011, i ricorrenti indicati in epigrafe, hanno esposto: di essere coltivatori di un terreno con serre, ombrai ed annesso fabbricato, adibito a loro abitazione situato in Pagani alla Via Migliaro 51/67, di proprietà del sig. Santonicola Antonio, il tutto riportato in catasto al Comune di Pagani al foglio 2 part. 176/2 fabbricato e p.lle 1546, 155, 1557, 1559, 169, 170, 175, 1553, 1549, 1547, 381 (terreno); che la notte tra il 9 ed il 10 marzo 2010 i predetti immobili, a causa della rottura dell'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino, furono completamente sommersi da notevoli quantità di acqua inquinata, mista a fango e rifiuti di ogni genere da esso esondati ed ivi trasportati anche attraverso la canalizzazione negli alvei minori esistenti nella zona; che l'inondazione causò ingenti danni agli istanti provocando, per quanto riguarda i terreni, coltivati ad aspeditra, frutteto ed ortaggi, la distruzione e/o il danneggiamento delle coltivazioni ed il deposito sugli stessi di uno strato di circa 15 cm di melma, rifiuti ed altre sostanze velenose; parimenti rimasero danneggiati, le serre, gli ombrai, i pozzi e tutte le attrezzature agricole (elettropompa, motozappa, motosega etc) presenti sui fondi come analiticamente precisato nella relazione tecnica di parte che si produrrà in corso di causa; che il fabbricato dei ricorrenti fu anch'esso invaso dalle acque putride subendo notevoli danni strutturali ed ai beni ivi presenti come analiticamente precisato nella relazione tecnica di parte; che successivamente all'allagamento si rese necessaria un'approfondita e laboriosa bonifica degli immobili de quibus che durò a lungo, stante anche l'alto grado di nocività dei liquami fuoriusciti; che l'alveo Comune Nocerino si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo sempre pieno di erbe infestanti, rifiuti e detriti di ogni genere, melma e fanghi velenosi;

che, a causa dell'alto inquinamento dell'Alveo Comune Nocerino, con ordinanza sindacale del Comune di Pagani n. 2122 del 20/03/2010, fu sancito il divieto assoluto di utilizzo delle acque dei pozzi per uso domestico, dell'utilizzo e commercializzazione dei prodotti agricoli già raccolti e quelli ancora giacenti negli appezzamenti di terreno interessati dallo straripamento del Torrente Alveo Comune Nocerino; che la responsabilità dell'accaduto, sia oggettiva che aquiliana, è da attribuirsi alla Regione Campania che per legge e comunque di fatto è tenuta ad esercitare la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo dell'Alveo Comune Nocerino e dei suoi fatiscanti argini. Tanto premesso, hanno convenuto in giudizio il suddetto ente per sentirlo condannare all'integrale risarcimento dei danni, stimati e documentati - anche con reperti fotografici - da un proprio tecnico, dott. agr. Pasquale Sorrentino.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammissa la prova per testi e disposta una c.t.u., è stata espletata l'attività istruttoria, delegata ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di Nocera Inferiore.

Acquisiti gli atti concernenti le attività delegate, all'udienza del 29.11.2012 le parti hanno precisato le conclusioni e all'udienza di discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

I coniugi ricorrenti hanno dedotto che i terreni dagli stessi coltivati ed il fabbricato adibito ad abitazione familiare, intestati al Santonicola, sono stati danneggiati a causa dello straripamento dell'Alveo Comune Nocerino, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2010, poiché sommersi da notevoli quantità di acqua e detriti da esso fuoriusciti.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva (peraltro non contestata), anche alla luce, oltre che delle risultanze documentali (cfr. il titolo di proprietà in atti), delle dichiarazioni dei testi (il teste Ferrante Giuseppe si è riferito ai Santonicola quali <<titolari e coltivatori del fondo di Via Migliaro di Pagani>>, confermando che il terreno <<è coltivato con serre e ombrai per la produzione di foglie ornamentali

utilizzate dai fiorai e frutteto>>).

In particolare, con riguardo allo stato dei luoghi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u., dott. agr. Diodato De Martino, risulta che <<gli immobili oggetto di causa sono rappresentati da terreni agricoli e piccolo locale scantinato siti nel Comune di Pagani alla Via Migliaro n. 67. Il terreno è riportato nel N.C.T. del Comune di Pagani al Fg. 9, particelle: n. 1546 di are 7,23; n. 1556 di are 0,90; n. 1557 di are 0,61; n. 1559 di are 10,45; n. 169 di are 9,15; n. 170 di are 9,21; n. 175 di are 18,51; n. 1553 di are 4,45; n. 1549 di are 3,85; n. 1547 di are 8,05; n. 381 di are 16,04, superficie totale are 88,45 (ALLEGATO "U"). Il fondo intero, all'atto del sopralluogo effettuato in data 27/03/2012 si presenta diviso in due corpi da una carraia di accesso posizionata quasi al centro (particelle n. 1546 - 1552 - 1545 - 1560). Il corpo posizionato a nord della carraia, rappresentato dalle particelle n. 169 - 170 - 175 - 1553 e 1549, individuato nella planimetria allegata corpo "A" (ALLEGATO "V"), si presenta coperto a serre ombreggiate, completamente adibite alla coltivazione di "ASPIDISTRA ELATTOR" in buono stato di vegetazione (foto n. 1-2) e misura mq. 4.214,00. Detti impianti serricoli presentano impianto di irrigazione per nebulizzazione con tubazioni posizionate a circa metri due dal suolo. Il corpo posizionato a sud e ad ovest della carraia, rappresentato dalle particelle n. 381 - 1547 - 1546 - 1559 - 1555 e 1557, individuato nella planimetria allegata corpo "B" (ALLEGATO "V"), si presenta coltivato a "KAKI" con presenza di colture di "ASPIDISTRA" a livello del suolo, in buono stato di vegetazione, ombreggiate con reti in plastica di colore nero legate agli alberi di kaki all'altezza di circa metri due, misura mq. 4.310,00 (mq. 2412 + 1898) (foto n. 3 - 4); tra gli alberi di KAKI, non si è notata la presenza di alberi morti; alcuni di essi, presenti sulla particella n. 381 (circa n. 20) si presentano completamente capitozzati, privati della chioma, (foto n. 5 - 6). Nessun segno di rottura e di riparazione è stato notato a carico degli impianti serricoli. Lungo la carraia di accesso, a ridosso delle serre, risultano coltivate colture ortive (cicoria, fave, piselli, ecc...), impegnando una superficie di circa mq. 300,00 (foto n. 7). Il locale scantinato fa parte dell'unità immobiliare riportata nel N.C.E.U. di Pagani al Fg. 9, mappale n. 176 sub 2 e misura mq. 12,31 (m. 4,16 x 2,96). All'atto del sopralluogo denota la presenza di evidenti segni di umidità sulle pareti perimetrali fino all'altezza di circa un metro (foto n.8)>> (cfr. la relazione, a pagg. 11-13).

Alla stregua della documentazione, anche fotografica, versata in atti può ritenersi accertato l'evento denunciato da parte ricorrente, in quanto sul posto sono intervenuti i VV.FF. che hanno redatto un verbale d'intervento, nel quale è descritto l'accaduto (cfr. i verbali e le note versate in atti ed allegate alla relazione del c.t.u.).

Anche dalle deposizioni dei testi risulta confermato: che <<durante la notte fra il 9 il 10 marzo 2010, a causa della rottura dell'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino, che noi chiamiamo "Canalone", il terreno dei ricorrenti fu sommerso da una grande quantità di acqua, fango e rifiuti>>; che <<L'acqua invase i predetti terreni per un'altezza di circa 80 cm. e quando si ritirò, lasciò uno strato di melma e rifiuti di circa 15 cm., causando danni a tutte le attrezzature agricole utilizzate dai signori, nonché distrusse le loro coltivazioni>>; che <<anche il fabbricato dei signori Santonicola fu invaso dall'acqua>>; che <<nessuno ha mai eseguito una manutenzione degli argini nella zona per cui è causa e l'alveo è invaso da erbacce, rifiuti e detriti, tanto che il letto ha raggiunto un'altezza maggiore rispetto al piano di campagna>> (cfr. le dichiarazioni di Ferrante Giuseppe). Il teste Sorrentino Pasquale, di professione dottore agronomo, ha dichiarato <<ascoltata la lettura dei capi di prova, mi riporto a quanto da me dedotto e concluso nella relazione tecnica di parte depositata in atti (...) confermo, pertanto, tutte le circostanze di cui ai capitoli di prova>>.

Dagli accertamenti svolti dal c.t.u., inoltre, è risultato che <<dall'esame della documentazione in atti e di quella reperita presso pubblici uffici (Comune, Protezione Civile di Napoli, Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, Prefettura, Vigili del Fuoco, Stapa - Ce - pica di Salerno), si deduce che le cause dei danni lamentati dai ricorrenti sono da attribuire alla rottura dell'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino, avvenuta nella notte tra il 9 e 10 marzo 2010. Al momento del fatto dannoso, le condizioni di manutenzione del corso d'acqua erano molto precarie, infatti: (...) - nella nota n. 0320581 del 13.04.2010 del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno si legge che nel corso dei lavori di ripristino delle arginature crollate, in fase di completamento, stante anche alle sollecitazioni degli abitanti residenti in zona, la Direzione dei Lavori, anche unitamente a Funzionari di codesto Settore di Protezione Civile, ha effettuato diverse ispezioni lungo gli argini, sinistro e destro, a monte e a valle del tratto interessato riscontrando quanto segue: la sezione del corso d'acqua, estremamente variabile e pensile rispetto ai terreni circostanti, è costituita da arginature in pietre di tufo alla base con altezza di circa mt. 1,50 e sovrastante e retrostante rilevato in terreno. Nel tratto compreso tra la vasca "Cicalesì" ed il ponte di Via Migliaro, attraversante l'intero territorio di Pagani, i detti argini, in sinistra e destra, presentano uno stato conservativo estremamente precario. Infatti la muratura in tufo esistente, sia per vetustà che per i diversi interventi antropici succedutesi, presenta diffuse lesioni ed erosioni con crolli localizzati interessanti anche il retrostante terrapieno che compromettono la stabilità dello stesso corpo arginale (ALLEGATO "Q"); - nella nota n. 0321389 del 13/04/2010 del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, si legge che l'Alveo Comune Nocerino è un corso d'acqua artificiale, realizzato in epoca remota (nella prima

metà degli anni '800) che convoglia nel Fiume Sarno le acque provenienti dai torrenti Solofrana e Cavaiola ad iniziare dalla loro confluenza nel territorio del Comune di Nocera Inferiore (SA). La sezione del corso d'acqua, estremamente variabile e pensile rispetto ai terreni circostanti, è costituita da arginature in pietre di tufo alla base con altezza di circa mt. 1,50 e sovrastante e retrostante rilevato in terreno. Nel corso degli anni, il territorio dell'Agro Sarnese Nocerino ha subito una continua evoluzione con una accelerata antropizzazione negli ultimi decenni; inoltre l'agricoltura da tipo estensiva si è trasformata in intensiva con continuo ricorso a coltivazioni sotto serre. Di fronte alla continua impermeabilizzazione dei suoli, le difese arginali sono sostanzialmente le stesse dell'epoca borbonica, aggravate dalla dismissione di alcune vasche di laminazione, realizzate nello stesso periodo, il cui compito era quello di contenere gli afflussi idrici conseguenti a piogge intense. Allo stato attuale il corso d'acqua si presenta, quindi, con sezioni incapaci di contenere portate appena superiori alla media e, stante il tempo della loro realizzazione, in uno stato di conservazione estremamente precario, incompatibile con la funzione di difesa del territorio circostante. Occorre, pertanto, ipotizzare un intervento radicale, sul tratto innanzi citato, con rifacimento ed adeguamento delle sezioni di deflusso a partire dalla vasca "Cicalesi" da programmare nell'ambito del "PSAI" della competente Autorità di Bacino e da realizzarsi anche per lotti funzionali (ALLEGATO "Q"). Il sottoscritto CTU in occasione del sopralluogo si è recato sul punto di rottura dell'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino notando il regolare ripristino dell'argine e nel contempo anche lo stato precario degli argini del corso d'acqua dovuto alla sconnessione della muratura arginale (foto n.9 - 10). Il corso d'acqua di cui è causa, oltre che demaniale, rientra nel Comprensorio di Bonifica Integrale e costituisce unitamente alle opere di bonifica secondarie una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante/irrigua ma non assolve alcuna funzione relativa alla distribuzione di acqua irrigua (come dichiarato dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno nelle note di cui all' ALLEGATO "P")>>

Non può, pertanto, dubitarsi della responsabilità della Regione, in quanto, come ben noto, per essere stato accertato da questo giudice anche in svariati altri giudizi, se è vero che l'alveo Comune Nocerino <<è un canale artificiale tributario del fiume Sarno ed ha origine nel comune di Nocera Inferiore, dove raccoglie le acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana e sfocia nel fiume Sarno a San Marzano sul Sarno>> e fa parte del comprensorio di bonifica integrale, tuttavia alla Regione compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972). Pertanto, anche alla stregua della

giurisprudenza del TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie), va rilevato che la Regione legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'omesso controllo sull'operato del Consorzio e per l'omissione della manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.

Del resto, come sopra evidenziato, all'origine dei fatti, va proprio posta una scarsa azione di controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, da parte della Regione.

Infine, neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata, non è stata provata dalla resistente, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u. <<si evince che l'evento piovoso, per l'intensità delle precipitazioni non è ascrivibile ad evento eccezionale. Infatti dall'analisi dei dati pluviometrici forniti dal CEMPID si rileva che il valore delle precipitazioni verificatisi il 09-10 marzo 2010 (data di causa), raffrontato alle serie storiche è superato più volte>> (cfr. la relazione, a pagg. 16 e ss.).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, il c.t.u. ha evidenziato che <<al momento del sopralluogo il fondo agricolo si presenta in buono stato di manutenzione e conservazione così come floride e rigogliose si presentano le colture presenti (...)>>; che dalla <<documentazione rilasciata dal Comune di Pagani (...) si evince che la zona ove ricade il fondo in oggetto è stata invasa solo da acqua>>; che <<si ritiene che sul fondo in oggetto, data la distanza dal punto di rottura dell'argine, si siano distribuiti e depositati solamente detriti galleggianti (plastica nelle varie forme, rami, arbusti, ecc.) e non detriti solidi di natura terrigena in quantità tali da costituire uno strato di spessore di circa 10,00 cm come riportato in perizia di parte ricorrente. Le acque, nel loro scorrere, avranno sicuramente arrecato danni alle colture in atto per cui si sarà fatto ricorso ad un lavoro di pulizia asportando i materiali superficiali galleggianti>>; che non vanno <<prese in considerazione le movimentazioni e i trasporti in quanto, dato il tipo di coltura presente al momento dell'allagamento che è la stessa rilevata all'atto del sopralluogo che si presenta in buono stato di vegetazione e conservazione (foto n. 1 - 2), non potevano essere eseguite>>; che <<delle opere a verde si è considerato soltanto la fornitura e applicazione di trattamento fertilizzante per compensare il fenomeno di lisciviazione per effetto dell'abbondante acqua che ha invaso il fondo in oggetto>>; che <<le altre operazioni previste, data la presenza della coltura di "aspidistra" non potevano essere eseguite>>; che <<per quanto riguarda il "computo incombenze ai

manufatti (fabbricati e baracca), esso non viene preso in considerazione in quanto al momento del sopralluogo è stato fatto visionare e rilevare solo uno scantinato, come descritto in risposta al quesito n. 1 perché del fabbricato di proprietà, solo lo scantinato risultò danneggiato>> (cfr. pagg. 19-22 della relazione).

Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha tenuto conto di: <<danni al fabbricato, consistenti nel risanamento dell'intonaco sulle pareti perimetrali dello scantinato e soprastante pitturazione; lavori di pulizia del fondo dei materiali galleggianti (plastica, legno, ecc.); mancato raccolto di foglie recise di *Aspidistra elatior* per l'annata in corso (2010) che dall'esame della documentazione fotografica allegata alla perizia di parte, "allegato n. 12, n. 13 e n. 15", viene considerato mediamente nella quantità di n. 25 foglie al mq. per tutta la superficie; relativamente al frutteto, loteto, gli alberi alla data del 09-10 marzo sono ancora in riposo vegetativo, si ritiene pertanto che essi non hanno subito danni, come stabilito anche dallo STAPA - Ce- PICA di Salerno; sostituzione di materiali per l'irrigazione basale a goccia rappresentati da manichette gocciolanti di diametro di mm. 30, tubi di raccordo, rubinetti, filtro e raccorderia, estesi su una superficie di mq. 4.310,0 circa (particelle n. 381-1547-1546-1555-1557-1559); fornitura e applicazione di trattamento fertilizzante; perdita di colture ortive per autoconsumo familiare>>.

In particolare, il c.t.u. ha computato i danni subiti dai ricorrenti, quantificandoli pari ad € 18.346,40 (ossia <<- danni al fabbricato (scantinato): € 500,00; - recupero e trasporto nell'ambito dell'azienda di materiali vari galleggianti (plastica, legno, ecc), fino ad un volume dei materiali asportati, eseguito in economia: € 1.000,00; - mancato raccolto di foglie recise di *aspidistra*: € 14.917,00; fornitura e applicazione di trattamento fertilizzante: € 251,40; perdita di colture ortive: € 816,00; - sostituzione di materiali per l'irrigazione basale a goccia rappresentati da manichette gocciolanti di diametro di mm. 30, tubi di raccordo, rubinetti, filtro e raccorderia: € 862,00>>).

In definitiva, sebbene con riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi manchi qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sostanzialmente condivisibile, sia pure generosa, tale da indurre a ricomprendere in essa anche gli asseriti danni morali, pure invocati.

Pertanto, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari ad € 18.346,40, come indicato dal c.t.u.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti

della somma di € 18.346,40.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (10.3.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Santonicola Antonio e da Cariello Maria Rosaria nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:


1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Santonicola Antonio e di Cariello Maria Rosaria dell'importo di € 18.346,40, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite,


che liquida complessivamente in € 434,24 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari; ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u., come liquidate.

Così deciso a Napoli il 15.7.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



MINUTA



DIP.53 D.G. 08 - U.O.D.13

*Giunta Regionale della Campania  
Dipartimento delle Politiche Territoriali  
Direzione Generale per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile  
Unità Operativa Dirigenziale  
Genio Civile - Salerno  
Presidio Protezione Civile*

Ai sigg. Santonicola Antonio e Cariello Maria  
Rosaria,  
c/o studio Avv. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria  
Via L.Sturzo, 18  
84018 Scafati (SA)  
Raccomandata A.R.

Al Settore Contenzioso Civile e Penale  
Via Marina 19/C Palazzo Armieri  
80133 Napoli  
Fax 0817963766  
c.a. avv. Carbone

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0110410 14/02/2014 13,25  
Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...  
Dest. : STUDIO LEGALE D'AURIA  
Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 10 del 2014



Prot. 0760914 del 07/11/2013  
rif. Avvocatura cc 2536/11

**OGGETTO: Giudizio Santonicola Antonio + 1 c/ Regione Campania - Richiesta documentazione per liquidazione di cui alla sentenza TRAP Napoli n.3477/13.**

In riferimento alla sentenza del TRAP di Napoli n.3477/13 del 15/07/2013 depositata in cancelleria il 07/10/2013 che condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni, oltre interessi e spese, in favore dei Sigg. Santonicola Antonio e Cariello Maria Rosaria, si informano le S.S.L.L. che al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condannata, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art.47 della L.R. 30/04/2002, n.7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Una volta approvata la proposta da parte della Giunta Regionale e successivamente al riconoscimento della legittimità da parte del Consiglio, il Dirigente del Settore proponente potrà emanare il decreto di liquidazione ai fini del pagamento di quanto dovuto.

A tal fine si chiede di quantificare le spese di CTU come liquidata in corso di giudizio, documentandone l'avvenuta liquidazione, di documentare le spese di registrazione e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico della sorta capitale, delle spese e degli interessi ai Sigg. Santonicola Antonio e Cariello Maria Rosaria e delle spese di lite come liquidate in sentenza ai procuratori antistatari Avv. ti Antonio, Fabio e Valeria D'Auria.

Ai procuratori avv.ti si chiede inoltre di inviare parcella pro-forma della somma dovuta.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza.

Le comunicazioni potranno essere inoltrate anche via fax al n.089.9929656 e ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589513.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Vittorio Bartoli  
*V. Bartoli*

IL DIRIGENTE DELL'U.O.D  
Biagio Franza  
*Biagio Franza*

ES/2014  
*[Signature]*



Da "FABIO D'AURIA" <f.dauria@avvocatinocera-pec.it>

A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>

Data sabato 5 aprile 2014 - 17:41

**Documentazione relativa alla sentenza TRAp NA n. 3477/13 in causa tra Santonicola Antonio + 1 Vs regione Campania**

---

Vi alleghiamo il file di Cui all'oggetto

Distinti Saluti

STUDIO LEGALE D'AURIA

Via Luigi Sturzo 18 - 84018 SCAFATI (SA) Tel. 081.8631242 - Fax 081.19725973

Informazioni da ESET NOD32 Antivirus, versione del database delle firme digitali 9640  
(20140405)

Il messaggio è stato controllato da ESET NOD32 Antivirus.

[www.nod32.it](http://www.nod32.it)

---

**Allegato(i)**

Santonicola Antonio PEC Genio Civile 04\_04\_14.pdf (2264 Kb)

STUDIO LEGALE D'AURIA

AVV. ANTONIO D'AURIA  
Patrocinante in Cassazione  
AVV. FABIO D'AURIA  
Patrocinante in Cassazione  
AVV. VALERIA D'AURIA  
Via Luigi Sturzo 18 - 84018 SCAFATI (SA)  
Tel. 081.8631242 - Fax 081.19725973

821

REGIONE CAMPANIA

*Doc. n. ACCARNO*

Prot. 2014. 0245633 07/04/2014

Mitt. : STUDIO LEGALE D'AURIA

Ass. : 530613 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 15.1.22. Fascicolo : 10 del 2014



*Emilio*

Settore Provinciale del Genio Civile

di Salerno

PEC: [dq08.uod13@pec.regione.campania.it](mailto:dq08.uod13@pec.regione.campania.it)

Vs Rif. Prot. 2014 0110410 14/02/2014

Scafati il 21 febbraio 2014

**Oggetto:** Liquidazione Spese e Competenze relative alla sentenza TRAP NA n. 3477/2013 in causa tra Santonicola Antonio +1 Vs. Regione Campania

Con riferimento alla Vostra richiesta pervenuta tramite PEC oggetto Vi significhiamo quanto segue:

- 1) Le spese di CTU sono state anticipate dai sottoscritti avvocati D'Auria ed ascendono ad euro € 2.180,61 come da specificato nelle 2 fatture allegate;
- 2) Le spese di registrazione non sono (ad oggi) pubblicate dall'Agenzia delle Entrate quindi si richiede all'Ente di provvedere alla registrazione o all'accantonamento delle somme che verosimilmente sono calcolate in ragione del 3% dell'importo totale in sentenza (aggiornato).
- 3) Si allega fattura pro-forma per le competenze contemplate in sentenza, oltre le spese di CTU anticipate e documentate.
- 4) Si richiede il pagamento tramite assegni circolari.

Con riserva di procedere ad esecuzione forzata nel caso di mancato pagamento entro il termine di 120 giorni dalla data della presente.

Distinti Saluti

Avv. Antonio D'Auria

Avv. Fabio D'Auria

Avv. D'Auria Valeria

ALLEGATI: Fattura Pro forma  
2 fatture CTU

ARRIVO		7 APR. 2014	
PRESA D' CARICO			
ASSEGNAZIONE			
SETTORE	Ente	<input type="checkbox"/> 01	<input type="checkbox"/> 02
		<input type="checkbox"/> 03	<input type="checkbox"/> 04
RESPONSABILE DI INTERVENTO		<i>Antonio BARTOLI</i>	
R. DIRIGENTE			

STUDIO LEGALE D'AURIA  
VIA LUIGI STURZO 18  
84018 SCAFATI (SA)

Santonicola Antonio Vs regione Campania

Fattura N° PRO FORMA del  
Oggetto: SENTENZA TRAP NA 3477/13  
Valore: fino a € 25.000

ONORARI	Importo	
ONORARI	1.128,00	
	<u>1.128,00</u>	
SPESE	Imponibile	Esente
		434,00
Consulenza d'ufficio	0	2.180,61
	<u>0</u>	<u>2.614,61</u>

RIEPILOGO:

Onorari	1.128,00
Spese imponibili	0
	<u>1.128,00</u>
Cassa previdenza avvocati 4%	45,12
	<u>1.173,12</u>
I.V.A. 22%	258,09
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	2.614,61
	<u>4.045,82</u>
TOTALE EURO	4.045,82
Ritenuta Acconto 20%	-225,60
	<u>3.820,22</u>
Importo dovuto al netto della R.A.	3.820,22

(tremilaottocentoventi/22)

DOTT.AGR.DE MARTINO DIODATO  
VIA VILLANOVA N° 21/38  
84014 NOCERA INFERIORE (SA)  
P.IVA 02975550654  
C.F. DMR DDT 47S28 F912H

**DESTINATARIO:**

EGR. SIG. SANTONICOLA ANTONIO  
VIA MIGLIARO N. 67  
84016 PAGANI (SA)  
C.F. SNT NNT 38R08 G230G

PARCELLA N° 9

DATA : 25/07/2012

<u>NATURA DEI SERVIZI -OGGETTO DELLA PRESTAZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>
C.T.U. - CAUSA SANTONICOLA ANTONIO + 1 CONTRO REGIONE CAMPANIA R.G. N. 70/2011 T.R.A.P. DI NAPOLI E N. 26/2012 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE	
SALDO	
IMPONIBILE €	1175,90
CAP 2% €	23,51
IVA 21% €	251,87
TOTALE €	1451,28
SPESE NON IMPONIBILI €	329,31
TOTALE FATTURA	1780,61

N.B. l'importo in fattura è stato versato dall'Avv. D'Auria in qualità di legale difensore  
anticipatario. Pagamento Bonifico Bancario su:  
Deutsche Bank Ag. Nocera Inferiore (SA)  
IBAN : IT 13 C 03104 76270 000000821691

DOTT.AGR.DE MARTINO DIODATO

VIA VILLANOVA N° 21/38  
84014 NOCERA INFERIORE (SA)  
P.IVA 02975550654  
C.F. DMR DDT 47S28 F912H

**DESTINATARIO:**

EGR. SIG. SANTONICOLA ANTONIO  
VIA MIGLIARO N. 67  
84016 PAGANI (SA)  
C.F. SNT NNT 38R08 G230G

PARCELLA N° 4

DATA : 27/03/2012

NATURA DEI SERVIZI -OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	IMPORTO
C.T.U. - CAUSA SANTONICOLA ANTONIO + 1 CONTRO REGIONE CAMPANIA R.G. N. 70/2011	
ACCONTO	
IMPONIBILE €	324,10
CAP 2% €	6,48
IVA 21% €	69,42
TOTALE €	400,00
TOTALE FATTURA	400,00

N.B. l'importo in fattura è stato versato dall'Avv. Fabio D'Auria







11/11/11